



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 20 DEL 2.4.1993

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1.	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 7
Art. 2.	Disciplina delle procedure	pag. 7

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Gli Organi Elettivi - Il Consiglio Comunale

Art. 3.	Il programma delle opere pubbliche	pag. 9
Art. 4.	Gli atti fondamentali	pag. 9
Capo I - Gli organi Elettivi - La Giunta Comunale		
Art. 5.	Gli atti d'amministrazione	pag. 10
Art. 6.	Relazione al Consiglio	pag. 13

Capo II - Il Segretario Generale

Art. 7.	Sovrintendenza dell'attività negoziale.....	pag. 14
Art. 8.	L'attività di rogito.....	pag. 15
Art. 9.	Gli strumenti tecnici per attività negoziale relativi alle opere pubbliche.....	pag. 15

TITOLO III - PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 10.	Atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali.....	pag. 18
Art. 11.	Incarichi esterni.....	pag. 18
Art. 12.	Albo Comunale.....	pag. 18
Art. 13.	Condizioni disciplinari gli incarichi esterni	pag. 19

**TITOLO IV - LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI APPALTI
DI OPERE PUBBLICHE.**

Capo I - Approvazione del progetto

Art. 14.	La deliberazione.....	pag. 22
----------	-----------------------	---------

Capo II - Forme di Contrattazione

Art. 15.	Le gare.....	pag. 24
----------	--------------	---------

Capo III - I pubblici incanti con asta pubblica

Art. 16.	Il procedimento.....	pag.26
Art. 17.	I metodi	pag.27
Art. 18.	L'asta	pag.28

Capo IV - La Licitazione privata

Art. 19.	Il procedimento.....	pag.29
Art. 20.	Il bando di gara.....	pag.29
Art. 21.	Domande di partecipazione.....	pag.30
Art. 22.	le imprese ammesse o escluse	pag.31
Art. 23.	L'invito	pag.31
Art. 24.	Le Associazioni temporanee d'impresa ed I Consorzi.....	pag.33
Art. 25.	L'offerta.....	pag.34
Art. 26.	Modalità per l'invito delle offerte.....	pag.35
Art. 27.	I metodi di gara.....	pag.35
Art. 28.	Le modalità di gara.....	pag.36
Art. 29.	Aggiudicazione.....	pag.37
Art. 30.	Comunicazione all'impresa aggiudicataria	pag.37
Art. 31.	La pubblicazione dell'esito di gara.....	pag.38

Capo V - L'appalto concorso

Art. 32.	Deliberazione.....	pag.39
Art. 33.	Bando, avviso ed invito gara.....	pag.39
Art. 34.	Procedure di gara - aggiudicazione.....	pag.39

Capo VI - La trattativa privata

Art. 35.	Le modalità.....	pag.41
----------	------------------	--------

Capo VII - La concessione

Art. 36.	La concessione di costruzione ed esercizio	pag.43
----------	--	--------

Capo VIII - Fornitura di beni e servizi

Art. 37.	Deliberazione.....	pag.45
Art. 38.	Fornitura di beni, impianti ed attrezzature	pag.45
Art. 39.	Prestazione di servizi	pag.45
Art. 40.	Bando di gara per la fornitura di beni	pag.46
Art. 41.	L'invito alla gara	pag.47
Art. 42.	Procedure di gara	pag.47
Art. 43.	Aggiudicazione	pag.47

TITOLO V - IL CONTRATTO

Capo I - Atti preliminari

Art. 44.	Deliberazione.....	pag.45
Art. 45.	Fornitura di beni, impianti ed attrezzature	pag.45
Art. 46.	Prestazione di servizi	pag.45
Art. 47.	Bando di gara per la fornitura di beni	pag.46
Art. 48.	L'invito alla gara	pag.47
Art. 49.	Procedure di gara	pag.47
Art. 50.	Aggiudicazione	pag.47
Art. 51.	Aggiudicazione	pag.47

Capo II - Esecuzione del contratto

Art. 52.	Deliberazione.....	pag.45
Art. 53.	Fornitura di beni, impianti ed attrezzature	pag.45
Art. 54.	Prestazione di servizi	pag.45
Art. 55.	Bando di gara per la fornitura di beni	pag.46
Art. 56.	L'invito alla gara	pag.47

**TITOLO VI - CONTRATTI RELATIVI A LOCAZIONI,
ACQUISTI E ALIENAZIONI**

**CONTRATTI RELATIVI A CONCESSIONI
CIMITERIALI**

Art. 57.	Le locazioni, gli acquisti e le alienazioni	pag. 57
Art. 58.	Concessioni cimiteriali	pag. 57

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.	La normativa C.E.E	pag. 59
Art. 60.	Entrata in vigore	pag. 59

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel pieno rispetto dello Statuto Comunale vigente.
- 2) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Disciplina delle procedure

- 1) Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I
GLI ORGANI ELETTIVI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

Il programma delle opere pubbliche

- 1) Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale.
- 2) Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
 - b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
- 3) Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
- 4) Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 4

Gli atti fondamentali

- 1) Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) la contrazione dei mutui;

- c) gli acquisti, le alienazioni e le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazione e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
- d) gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 5

Gli atti d'amministrazione

- 1) La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti d'amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
- 2) Per le opere pubbliche espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta Comunale provvede:
 - a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali. Per le opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
 - b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;

all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del Bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dell'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1;
 - e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
 - f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della pre qualificazione
 - g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
 - h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
 - i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
 - l) alla definizione delle controversie eventualmente in sorte con l'appaltatore.
- 3) Quando per le opere pubbliche di cui al precedente comma si verificano:
- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
 - b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta Comunale propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

- 4) Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma o in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

- 5) Per gli acquisti, alienazioni e permutate di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:
- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni e alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
 - b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
- 6) Per gli appalti dei lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio Comunale o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia, il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
 - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) la deliberazione di aggiudicazione;
 - d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- 7) Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da una stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo di lire 10.000.000.=-;
 - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

Art. 6
Relazione al Consiglio

- 1) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, nel contesto della relazione scritta, in merito all'attività contrattuale svolta e pubblica all'Albo l'elenco dei bandi di gara e le ditte aggiudicatarie.
- 2) Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nella esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

CAPO II
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 7
Sovrintendenza dell'attività negoziale

- 1) Il Segretario Generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
- 2) In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti, che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
- 3) Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
- 4) Il Segretario Generale provvede, inoltre, a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 8
L'attività di rogito

- 1) Il Segretario Generale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui all'art. 48.
- 2) Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9
Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale
relativi alle opere pubbliche

- 1) Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
- 2) La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione Comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
- 3) Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto generale;
 - b) il progetto di massima;
 - e) il progetto esecutivo.
- 4) Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto generale -si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
 - b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione.

Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

- c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto, dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

**TITOLO III
PROGETTAZIONE E STUDI
INCARICHI PROFESSIONALI**

Art. 10

Atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

- 1) Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
 - a) il piano regolatore generale;
 - b) le varianti generali al P.R.G.;
 - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 11

Incarichi esterni

- 1) La Giunta Comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto o quando sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale o in carenza della stessa, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
- 2) La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e di competenza specifica adeguata. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto del Comune.
- 3) In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo art. 13.

Art. 12

Albo Comunale

- 1) Presso il Comune è istituito un apposito Albo Pubblico, che viene aggiornato ogni tre anni, nel quale sono iscritti i professionisti selezionati sulla base di comprovata capacità tecnico-scientifica ai quali affidare la progettazione e la direzione lavori dell'opera pubblica.

- 2) La scelta dei professionisti iscritti all'Albo Comunale per incarichi di opere pubbliche avviene seguendo i seguenti criteri:
 - a) tipologia dell'opera;
 - b) valore finanziario dell'opera;
 - c) correlazione diretta tra progettazione generale e progettazione esecutiva, per il principio della continuità dell'incarico;
 - d) la somma degli incarichi da conferire per un triennio ad un solo geometra o perito edile non potrà essere superiore al limite del 30% riferito alla spesa complessiva per opere pubbliche previste nei bilanci del triennio;
 - e) la somma degli incarichi da conferire per un triennio ad un solo ingegnere o architetto non potrà superare il limite del 70% riferito alla spesa complessiva per opere pubbliche nei bilanci del triennio.

- 3) L'Albo Comunale sarà approvato con apposita delibera della Giunta Comunale, che verrà presentata al consiglio per presa d'atto.

L'Albo sarà composto da due parti, una contenente l'elenco dei professionisti diplomati, l'altra quello dei professionisti laureati; ogni elenco non potrà avere un numero di nominativi di professionisti inferiore a 10.
L'inserimento sarà effettuato sulla base delle domande corredate dal "CURRICULUM" professionale da presentarsi al Comune almeno sei mesi prima della scadenza dell'Albo in revisione.

- 4) In caso di incarichi che richiedano specifiche specializzazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere agli Albi Professionali delle Province Lombarde una terna di nominativi di professionisti, i quali nel curriculum professionale dichiarino di aver effettuato opere della stessa categoria di lavori per la quale il Comune intende affidare l'incarico.

Art. 13

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

- 1) La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
- 2) In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - g) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - h) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale;
- 3) La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dall'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori può effettuarsi con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.
- 4) Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 1 dicembre 1969, n. 6679 e successive modificazioni.

TITOLO IV

LA PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

CAPO I
APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Art. 14
La deliberazione

- 1) L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989 n. 155 e dall'art. 13, comma 2 bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
- 2) E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3) Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrarre con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

- 5) Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso Terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II
FORME DI CONTRATTAZIONE

Art.15
Le gare

1) Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti o asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata;

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2) Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni giudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse in termini del contratto.

3) Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;

- a) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dagli allegati I-II-III del D.P.C.M. 10 gennaio 1991,

- c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
- 4) E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano il rinnovo tacito, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

CAPO III
I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 16
Il procedimento

- 1) I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. Tale sistema sarà usato per i contratti attivi che comportano, quindi, entrate per l'Ente.
- 2) Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
 - b) ammissione dei concorrenti;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta.
- 3) Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
- 4) Il bando di gara è redatto sulla base della deliberazione a contrattare, secondo gli schemi previsti dagli allegati I-II-III al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, in relazione all'importo. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
- 5) La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.

Art. 17
I metodi

1) L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2 Fermo restando, per i lavori di importo inferiore e 5 milioni di E.C.O quanto disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva 89/440/C.E.E. sono i seguenti:

- a) quello del prezzo più basso;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad un pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; In tal caso, nel capitolato d'onere e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

3) Quando l'Amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:

- a) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
- b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 1, primo comma, lettera A), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 18
L'asta

- 1) L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabilito nel bando.
- 2) Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 16, si fa riferimento agli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

CAPO IV
LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 19
Il procedimento

- 1) La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
- 2) Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e pre qualificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 20
Il bando di gara

- 1) Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con la osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. I contenuti sono stabiliti, in conformità agli allegati I-II-III al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione.
- 2) La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti delle opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, secondo i disposti dell'art. 7 della Legge .17.02.1987, n. 80, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.

- 3) La Giunta Comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare d'appalto e, conseguentemente, alla pre qualificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
- 4) Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Art. 21
Domande di partecipazione

- 1) Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
- 2) La domanda deve:
 - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece.
- 3) Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme da uno dei soggetti abilitati per legge.
- 4) Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultati da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatisi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

Art. 22
Le imprese ammesse od escluse

- 1) La Giunta Comunale, sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
- 2) La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta Comunale, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
- 3) I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23
L'invito

- 1) Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente a tutte le Imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R..
Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera d'invito spedita a mezzo raccomandata A.R..
- 2) Per gli appalti soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i. termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 3) Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta, deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
- 4) La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
 - b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le Società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
 - d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa, se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
 - e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
 - f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 34 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406;
 - g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 23 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
 - h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
- 5) Nella lettera d'invito dovrà, inoltre, essere specificato:
- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
 - b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
 - d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che la prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
- 6) Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente quarto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 24

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

- 1) L'associazione temporanea d'impresa, definita anche raggruppamento o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
- 2) Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
- 3) Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

- 4) Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 5) In conformità all'art.19 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 25
L'offerta

- 1) All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
- 2) Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
- 3) Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
- 4) L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - e) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 26
Modalità per l'invio delle offerte

- 1) E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed documenti a mezzo raccomandata A.R.
L'uso di altre forme di spedizioni, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
- 2) Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
- 3) Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

Art. 27
I metodi di gara

- 1) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a), legge 2 febbraio 1973, n. 14);
 - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2 legge n. 14/1973);
 - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge n. 14/1973);
 - d) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
 - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5 legge n. 14/1973).
- 2) Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1 legge 8 ottobre 1984, n. 681).

- 3 Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva 89/440/C.E.E., sono regolate, secondo l'art. 29 del predetto decreto, con uno dei seguenti criteri:
- a) quello del prezzo più basso;
 - b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad un pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'onori e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.
- 4) Quando l'Amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:
- a) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
 - b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n.14.

Art. 28
Le modalità di gara

- 1) La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in un idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti. La sede di gara è indicata sull'invito alla stessa.
- 2) All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento di due testimoni e con l'assistenza del segretario verbalizzante, dichiara aperta la licitazione. Dà quindi lettura delle offerte che sono pervenute nel termine prescelto, che vengono ammesse al successivo esame è di quelle pervenute fuori termine che vengono escluse dalla gara e successivamente restituite alle ditte interessate con comunicazione formale.

- 3) Il Presidente procede poi all'apertura dei plichi delle offerte ammesse, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta.
- 4) Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
- 5) Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo punto all'apertura delle buste contenenti le offerte.
- 6) Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, viene determinata l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta Comunale in conformità a quanto dispone il successivo art. 29.

Art. 29
Aggiudicazione

- 1) L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
- 2) L'approvazione della Giunta può essere negata:
 - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto, previa verifica del disposto dell'art. 5 della Legge 02.02.1973, n. 14;
 - b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 30
Comunicazione all'impresa aggiudicataria

- 1) Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406 entro 10 giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

- 2) L'aggiudicatario deve presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 31

La pubblicazione dell'esito di gara

- 1) Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 12 del D.P.R. 19.12.1991, n. 406, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).

CAPO V
L'APPALTO CONCORSO

Art. 32
Deliberazione

- 1) Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 13.

Art. 33
Bando, avviso ed invito alla gara

- 1) Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 19, 20 e 22, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati I, II, III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 34
Procedure di gara - aggiudicazione

- 1) L'Amministrazione nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti - offerta, presentati dai concorrenti tra i quali scegliere il migliore, tenendo presente gli aspetti tecnici ed economici.
- 2) La commissione di cui al primo comma, è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
- 3) La composizione della commissione deve privilegiare qualitativamente e quantitativamente la presenza di esperti (minimo tre) nella materia oggetto della gara; deve, quindi, avere un carattere eminentemente tecnico.

- 4) La commissione costituisce un collegio perfetto di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti suoi componenti.
- 5) La commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
- 6) La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
- 7) La commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; In tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
- 8) Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso all'esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- 9) L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare discrezionalmente le risposdenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precise motivazioni, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

CAPO VI
LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 35
Le modalità

- 1) La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, dopo aver interpellato, per il tramite di gara ufficiosa, più persone o ditte, e comunque non inferiore a tre, tratta con una di esse.
- 2 L'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
 - a) ricorra, per le opere pubbliche una delle condizioni previste dall'art. 28 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70;
 - b) ricorra per le opere pubbliche di importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva 891440/C.E.E.;
 - c) ricorra, per le forniture di beni, una delle condizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n, 827;
 - d) ricorrano per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
 - e) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature, destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - f) quando abbiano per oggetto forniture e servizi di quantitativi di valore non superiore a L. 20.000.000.=. La valutazione di tali limiti di quantità viene effettuata in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti.

In tal caso alla trattativa privata, devono essere invitate almeno n. 3 ditte.

Alle operazioni inerenti devono comunque partecipare uno o più impiegati dell'Ente committente; alle operazioni stesse partecipa l'Ufficiale Rogante od un funzionario da lui delegato, il quale è tenuto a presentare all'Ente stesso una relazione dettagliata delle attività svolte;

- g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato.
- 3) La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

CAPO VII LA CONCESSIONE

Art. 36

La concessione di costruzione ed esercizio

- 1) La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
- 2) Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
- 3) L'affidamento della concessione avviene di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti art. 31 e seguenti, in base ad un capitolato programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati I, II, III. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
 - b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal

concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo un-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4) Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5) Il concessionario, alla scadenza della concessione trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

CAPO VIII
FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 37
Deliberazione

- 1) Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 13, in quanto applicabile e limitatamente a quanto compete il presente capo.
- 2) L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in quanto applicabili.

Art. 38
Forniture di beni, impianti ed attrezzature

- 1) Alla redazione dei preventivi, delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
- 2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie o preventivi riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico di intervento.
- 3) Le modalità di svolgimento delle gare sono previste dagli art. 14 e seguenti del presente regolamento, se e in quanto applicabili, e dovranno adeguarsi a quanto disposto dal r.d. 23.05.1924, n. 827.

Art. 39
Prestazione di servizi

- 1) Per la prestazione di servizi aventi la durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente

redige il capitolato d'oneri e il preventivo o la perizia di spesa.

- 2) Negli atti predetti e nel relativo contratto convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.
- 3) Le modalità di svolgimento delle gare per la prestazione di servizi sono previste dagli art. 14 e seguenti del presente regolamento, se e in quanto applicabili, e dovranno adeguarsi a quanto disposto dal R.D. 23.05.1924, n. 827.

Art. 40

Bando di gara per le forniture di beni

- 1) La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata, per le forniture di beni di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 36 e quindi all'art. 13, per quanto concernente l'oggetto del presente capo.
- 2) Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e per estratto in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, non sia inferiore alla 200.000.= unità di conto europeo I.V.A. esclusa.
- 3) La pubblicazione del bando di gara di cui al secondo comma non può aver luogo prima della data di spedizione - che deve esservi menzionata - del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.
- 4) Il bando di gara di cui al secondo comma nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata, di appalto concorso, di trattativa privata, deve essere redatto in conformità agli schemi di cui all'allegato 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.
- 5) Per gli importi inferiori alle 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

Art. 41
L'invito alla gara

- 1) Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore ai 200.000.= E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. .
- 2) Per le licitazioni private, l'appalto concorso e la trattativa privata il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, non può essere inferiore a 37 giorni dalla data di cui al comma precedente.
- 3) Per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorsi e per le trattative private relativi a forniture di beni per valori di stima inferiori a 200.000.= E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
- 4) Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 42
Procedure di gara

- 1) L'Amministrazione stante la particolare disciplina introdotta dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
- 2) Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 43
Aggiudicazione

- 1) Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta Comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide,

ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

- 2) L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
- 3) Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento all'art. 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

TITOLO V

IL CONTRATTO

CAPO I
ATTI PRELIMINARI

Art. 44
Documentazione antimafia

- 1) L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- 2) Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione può essere sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 45
Deposito spese contrattuali

- 1) L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il relativo corrispettivo è versato nella cassa economale entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione Comunale richiede il versamento a cauzione prima della firma del contratto.
- 3) Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
- 4) Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 46
Cauzione

- 1) Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e

l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa e mediante fidejussione bancaria.

- 2) La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
- 3 E' ammesso in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
- 4) Compete alla Giunta Comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
- 5) Per i soli appalti di fornitura e di servizi, dovrà essere presentato, unitamente all'offerta, documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, nella misura di 1/20 dell'importo a base d'asta.

Art. 47

Contratti di forniture a trattativa privata

- 1) i contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 48

Stipulazione dei contratti

- 1) La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

Art. 49
L'ufficiale rogante

- 1) Il Segretario Generale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2) L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio o di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
- 3) L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
- 4) Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 50
I diritti di segreteria

- 1) I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
- 3) Il Segretario generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
- 4) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 51
La registrazione

- 1) Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia

il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

- 2) La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

CAPO II
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 52
Divieto di cessione del contratto

- 1) Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicati sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
- 2) Il contratto non può essere ceduto, senza formale consenso dell'Amministrazione, a pena di nullità.

Art. 53
Sub-appalto e cottimo

- 1) Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
- 2) L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta Comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- 3) Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 54
Variazioni all'opera

- 1) L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

- 2) L'appaltatore è tenuto nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
- 3) Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importo del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 55
La revisione prezzi

- 1) Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.

Art. 56
Esecuzione d'ufficio

- 1) L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
- 2) Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO VI

CONTRATTI RELATIVI A LOCAZIONI, ACQUISTI E ALIENAZIONE

CONTRATTI RELATIVI A CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 57

Le locazioni, gli acquisti e le alienazioni

- 1) I contratti di alienazione e di locazione di beni immobiliari devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.
- 2) La vendita di beni mobili, oggetti e materiali, viene fatta con il sistema dell'asta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore.
- 3) Per il rinnovo delle locazioni si addiverrà nelle forme nei modi e nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
- 4) L'acquisto di beni immobiliari è soggetto all'autorizzazione del Prefetto. Il prezzo di acquisto deve essere asseverato da una perizia giurata.
- 5) Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia, i beni destinati al demanio comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 58

Concessioni Cimiteriali

- 1) Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle dei rispettivi regolamenti comunali.
- 2) Le concessioni di cui al precedente comma dovranno essere stipulate con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRASITORIE

Art. 59
La normativa C.E.E.

- 1) L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
- 2) Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 60
Entrata in vigore

- 1) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.